

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 3 - OFFERTA ECONOMICA.....	2
Art. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	3
Art. 5 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE	4
Art. 6 - CONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI.....	4
Art. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA	5
Art. 8 - CENTRO DI ASSISTENZA.....	6
Art. 9 - COLLAUDO	6
Art. 10 - GARANZIA.....	6
Art. 11 - PENALITA'	7
Art. 12 - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 14 - PAGAMENTO DELLA FORNITURA	10
Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
Art. 16 RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	12
Art. 17 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI.....	12
Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI	13
Art. 19 - RINVIO E FORO COMPETENTE.....	13
ALLEGATO:.....	13
SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA	13
SCHEDA 1 -.....	13
SCHEDA 2.....	15
SCHEDA 3 -.....	16
ELENCO MEZZI RICHIESTI.....	17

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 17 (diciassette) veicoli commerciali nuovi di fabbrica, da destinare a Servizi Manutentivi della Provincia di Como - Stazione Appaltante.
2. Le caratteristiche tecniche che gli automezzi da acquistare devono possedere sono descritte nelle schede tecniche facenti parte del presente capitolato.
3. E' vietato il subappalto.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo a base di gara è di € 400.000,00, IVA esclusa, riferito agli automezzi nuovi da fornire.
2. Tali importi, a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario/aggiudicatari, sono comprensivi di ogni onere e spesa necessari per la consegna degli automezzi oggetto della fornitura.
3. I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 - OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta offerente, a pena di esclusione, dovrà essere prodotta mediante compilazione della scheda di offerta economica.
2. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri accessori relativi alla fornitura, immatricolazione, tasse, oneri, collaudo, messa su strada, trasporto e consegna dei mezzi.

Art. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/16 con procedura aperta europea e con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) essendo fornitura con caratteristiche standardizzate e senza posa in opera.
2. L'Amministrazione Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte, in base ai criteri di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nella ipotesi di offerte che appaiano anormalmente basse, ai sensi del suddetto art. 97, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo offerto e sugli altri elementi di valutazione, assegnandogli il termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione per iscritto di dette spiegazioni.
4. A seguito del ricevimento delle spiegazioni, se presentate, l'offerta sarà esclusa se la prova fornita non giustificherà il basso livello del prezzo, o negli altri casi di cui al comma 5 del suddetto art. 97, tenuto conto della inammissibilità delle giustificazioni prevista dal comma 6 del medesimo articolo.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
6. E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per modifica delle circostanze di fatto e di diritto poste a base del procedimento.
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate dai concorrenti secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di trasporto, collaudo, immatricolazione e comunque relative all'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato.
2. L'aggiudicatario provvederà altresì all'espletamento delle pratiche relative all'iscrizione degli automezzi presso il competente P.R.A.
3. Devono inoltre intendersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri connessi al deterioramento dei mezzi nel corso del trasporto o della consegna, nonché la garanzia di cui al successivo art. 10.

Art. 6 - CONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI

1. La consegna di tutti gli automezzi, rimorchi e accessori, pronti per l'utilizzo, dovrà avvenire, a carico della Ditta aggiudicataria, presso la sede dell'officina provinciale in via Pasquale Paoli 30 – Como in altra località situata nel territorio cittadino che verrà comunicata, entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni solari dal ricevimento di apposito ordine da parte del fornitore.
2. La consegna dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile dell'Officina Provinciale il quale stabilirà il giorno e l'ora di ricevimento dei mezzi con un preavviso di 10 giorni.
4. La consegna parziale non costituisce interruzione del termine di consegna.
5. La consegna si considera perfezionata quando i mezzi forniti, perfettamente funzionanti e corredati dalle relative schede tecniche e certificazioni, saranno posti a disposizione dell'Amministrazione nel luogo sopra indicato.
6. All'atto della consegna degli automezzi si dovrà fornire tutta la documentazione tecnica richiesta, quali le dichiarazioni di conformità, i manuali d'uso e manutenzione, l'elenco delle officine autorizzate presenti nel raggio di 50 (cinquanta) km. dalla sede della Provincia di Como, e la certificazione di garanzia.

Dovranno altresì essere forniti il certificato di omologazione, e tutti i documenti necessari per l'immatricolazione in Italia, che verrà effettuata a cura e spese della aggiudicataria.

7. Le operazioni di consegna degli automezzi dovranno risultare da specifici verbali firmati dal responsabile del Servizio Officina della Provincia di Como.

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare gli automezzi che giungano incompleti, difettosi o deteriorati, o non corredati dalle relative certificazioni.

9. In caso di ritardata consegna, verrà conteggiata a carico della Ditta aggiudicataria una penale pari ad € 200 (duecento) per ogni giorno di ritardo.

Art. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. La Ditta fornitrice assumerà a proprio carico tutte le spese relative al primo tagliando (manodopera + ricambi + materiale di consumo), previsto dal programma di manutenzione della casa costruttrice che dovrà comunque essere eseguito, indipendentemente dal chilometraggio effettuato, entro il 12° mese dall'accettazione da parte dell'Amministrazione.

2. I tempi di riparazione per eventuali sostituzioni delle parti di ricambio o per le lavorazioni da effettuarsi in garanzia, dovranno essere conformi a quelli previsti nei tempari rilasciati dai produttori dei veicoli, rimorchi e allestimenti.

3. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dall'art. 11 del presente Capitolato.

4. Solo nei casi che comportino difficoltà non dipendenti dalla volontà della Ditta aggiudicataria nel reperimento delle parti di ricambio, da motivare e comprovare con idonea documentazione, l'Amministrazione potrà concedere proroghe ai tempi concordati.

Art. 8 - CENTRO DI ASSISTENZA

1. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per un minimo di 12 mesi dalla consegna, la presenza di almeno due centri di assistenza, dove effettuare la manutenzione e i tagliandi, che dovrà trovarsi nel raggio di 50 (cinquanta) km. stradali dalla sede della Provincia di Como.

Art. 9 - COLLAUDO

1. L'esecuzione del contratto verrà controllata dal direttore/direttori dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Verranno effettuati il collaudo di accettazione alla consegna di ogni automezzo.

3. A consegna avvenuta, l'Amministrazione procederà alla verifica di conformità degli automezzi forniti, consistente nell'accertamento delle caratteristiche tecniche costruttive per verificarne la perfetta rispondenza alle prescrizioni contenute nella scheda tecnica, nonché alla documentazione tecnica presentata in sede di gara.

4. Il collaudo verrà effettuato nelle sedi dove è avvenuta la consegna.

Art. 10 - GARANZIA

1. Tutti gli automezzi devono essere coperti da garanzia integrale su tutti i loro componenti per vizi occulti e difetti non apparenti che non siano emersi al momento del collaudo, per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di immatricolazione.

2. Nell'ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti nel periodo di garanzia, l'Amministrazione ha diritto al ripristino dell'efficienza dei mezzi consegnati, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese della Ditta fornitrice.

3. Tale sostituzione o riparazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di segnalazione del guasto; qualora l'intervento abbia durata superiore, deve essere

messo a disposizione dell'Amministrazione, in sostituzione dell'automezzo guasto e per il tempo necessario alla sua riparazione, un automezzo sostitutivo con caratteristiche analoghe, senza alcuna spesa a carico dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione ha facoltà di rivolgersi ad un terzo, in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto della Ditta fornitrice e comunque a spese di quest'ultima.

5. Qualora, entro il periodo di garanzia, si rendano necessari ricambi, la Ditta si obbliga a consegnarli entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Art. 11 - PENALITA'

1. L'Amministrazione ha facoltà di applicare penalità nei seguenti casi:

- ritardi nella consegna totale o parziale dei mezzi, salvo casi di comprovata forza maggiore: sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, nella misura di 200 (duecento) euro.

- fornitura di mezzi non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte nella scheda tecnica, e non accettati dall'Amministrazione: sarà applicata una penale giornaliera di 200 (duecento) euro, fino al giorno della consegna dei mezzi conformi.

- ritardi negli interventi manutentivi, come da art. 7 del presente Capitolato.

2. Gli adempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penalità verranno contestati dall'Amministrazione alla Ditta fornitrice che potrà comunicare le proprie deduzioni scritte, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Qualora dette deduzioni non siano pervenute nel termine indicato, o comunque non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate le penali, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'ammontare delle penalità verrà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento, salvo l'incameramento della cauzione.

5. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera la Ditta fornitrice dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di collaudo, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

Art. 12 - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salva l'applicazione dei commi 10 e 11 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, da effettuarsi con le modalità prescritte dall'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla medesima data, l'Amministrazione stipulerà con l'aggiudicatario un contratto in forma elettronica, come prescritto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, con spese a carico di quest'ultimo.

2. La Ditta aggiudicataria è obbligata alla presentazione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, entro e non oltre il termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

3. In caso di inottemperanza da parte dell'aggiudicatario alle suddette prescrizioni, o di mancata stipulazione del contratto nei termini, l'Amministrazione si riserva di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ed alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione, con riserva di ogni altra azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

4. Nel corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere una variazione (aumento o diminuzione) delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, a norma dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo art. 32.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., e di procedere ad esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.

2. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa), a danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna superiore a 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dall'art. 6 del presente Capitolato;
- presenza di vizi e difetti riscontrati in sede di collaudo tali da rendere la fornitura del tutto diversa rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente Capitolato;
- fornitura di automezzi non nuovi di fabbrica o non di prima immatricolazione;
- mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge.

3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione della fornitura alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria.

4. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, consistenti nei maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sostenere per far eseguire la fornitura da altra Ditta.

Art. 14 - PAGAMENTO DELLA FORNITURA

1. Il pagamento della fornitura verrà effettuato a seguito della stipulazione del contratto, del collaudo con esito favorevole, dell'immatricolazione e iscrizione al P.R.A. degli automezzi, a carico della Ditta fornitrice, nonché dell'attestazione del regolare svolgimento della prestazione.

2. Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto, l'impegno, il capitolo di spesa e i codici di spesa indicati dall'Amministrazione, nonché tutti i dati relativi al pagamento.

3. I pagamenti saranno disposti a seguito del ricevimento (protocollazione) di ogni fattura, tramite mandati intestati alla Ditta fornitrice.

4. Gli eventuali crediti della Ditta fornitrice nei confronti dell'Amministrazione non potranno essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

5. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, a

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a richiesta scritta dell'Amministrazione committente.

5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

6. La cauzione sarà svincolata su richiesta della Stazione Appaltante, una volta concluse tutte le operazioni di fornitura e di collaudo.

7. La cauzione dovrà essere integrata, su richiesta della Stazione Appaltante, quando sia venuta meno, in tutto o in parte.

Art. 16 RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

1. L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.
2. Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto dell'appalto, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. L'aggiudicatario assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione la proprietà dei beni forniti e di mantenerla indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi.

Art. 17 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

1. L'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data di presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.
2. L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza previste per i dipendenti.
3. L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008.
4. L'aggiudicatario ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi specifici dell'attività, da consegnare preliminarmente alla redazione del

contratto, e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.).

Art. 19 - RINVIO E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016.

2. Per ogni controversia inerente all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Como.

ALLEGATO:

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

SCHEDA 1 -

N. 2 - Veicoli commerciali leggeri tipo Piaggio Porter Maxxi 4x4 o equivalente di pari o superiori caratteristiche.

Alimentazione	benzina
Motore	cilindrata compresa fra 1200 e 1400 cc.
Potenza	superiore a 60 Kw.
Differenziale	autobloccante

Chassis	massa 1.7 ton. o 2.2 ton.
Livello ecologico	Euro 6
Cassonato con Pianale	Ribaltabile trilaterale
Gommatura (4 stagioni) M+S	
Colore : Bianco	
Trazione; Integrale 4x4 e marce ridotte	
Cassone: Trilaterale Ribaltabile	
Dimensioni Cassone (Lung.xLargh.xAlt.):	3.80-3.85 x 1.50-1.60x1.80-1.90

ACCESSORI

Chiusura centralizzata,
 Telecomando apertura/chiusura porte
 Alzacristalli elettrici anteriori,
 Climatizzatore manuale con filtro antipolline,
 Presa di corrente 12V,
 Servosterzo elettrico
 Appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta,
 Kit gonfiaggio riparazione pneumatici.

ALLESTIMENTI

MINIBARRE LUMINOSE A 2 MODULI XENO
 GRADO DI PROTEZIONE IP54
 MATERIALE BASE POLICARBONATO
 TENSIONE V 12 - 24V
 MATERIALE CALOTTA POLICARBONATO
 FREQUENZA DI LAMPEGGIO 70/min.
 NUMERO MODULI 2

COLORE CALOTTA ARANCIONE/

SCHEDA 2

N.4 - Veicoli commerciali leggeri tipo Piaggio Porter Maxxi 4x2 o equivalente di pari o superiori caratteristiche.

Alimentazione	benzina
Motore	cilindrata compresa fra 1200 e 1400 cc.
Potenza	superiore a 60 Kw.
Differenziale	autobloccante
Chassis	massa 1.7 ton. o 2.2 ton.
Livello ecologico	Euro 6
Cassonato con Pianale	Ribaltabile trilaterale
Gommatura (4 stagioni) M+S	
Colore : Bianco	
Trazione; 4x2	
Cassone: Trilaterale Ribaltabile	
Dimensioni Cassone (Lung.xLargh.xAlt.):	3.80-3.85 x 1.50-1.60x1.80-1.90

ACCESSORI

Chiusura centralizzata,
Telecomando apertura/chiusura porte
Alzacristalli elettrici anteriori,
Climatizzatore manuale con filtro antipolline,
Presa di corrente 12V,
Servosterzo elettrico
Appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta,
Kit gonfiaggio riparazione pneumatici.

ALLESTIMENTI

MINIBARRE LUMINOSE A 2 MODULI XENO

GRADO DI PROTEZIONE IP54

MATERIALE BASE POLICARBONATO

TENSIONE V 12 - 24V

MATERIALE CALOTTA POLICARBONATO

FREQUENZA DI LAMPEGGIO 70/min.

NUMERO MODULI 2

COLORE CALOTTA ARANCIONE/

SCHEDA 3 -

N. 11 - Veicoli commerciali leggeri tipo Piaggio Porter 4x2 o equivalente di pari o superiori caratteristiche.

Alimentazione	benzina
Motore	cilindrata compresa fra 1200 e 1400 cc.
Potenza	superiore a 60 Kw.
Differenziale	autobloccante
Chassis	massa 1.7 ton. o 2.2 ton.
Livello ecologico	Euro 6
Cassonato con Pianale	Ribaltabile trilaterale
Gommatura (4 stagioni) M+S	
Colore : Bianco	
Trazione: 4x2	
Cassone: Trilaterale Ribaltabile	
Dimensioni Cassone (Lung.xLargh.xAlt.):	3.50-3.60 x 1.40-1.50x1.80-1.90

ACCESSORI

Chiusura centralizzata,
Telecomando apertura/chiusura porte
Alzacristalli elettrici anteriori,
Climatizzatore manuale con filtro antipolline,
Presa di corrente 12V,
Servosterzo elettrico
Appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta,
Kit gonfiaggio riparazione pneumatici.

ALLESTIMENTI

MINIBARRE LUMINOSE A 2 MODULI XENO
GRADO DI PROTEZIONE IP54
MATERIALE BASE POLICARBONATO
TENSIONE V 12 - 24V
MATERIALE CALOTTA POLICARBONATO
FREQUENZA DI LAMPEGGIO 70/min.
NUMERO MODULI 2
COLORE CALOTTA ARANCIONE/

ELENCO MEZZI RICHIESTI

11 - PIAGGIO PORTER O EQUIV. 4X2 CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

4 - PIAGGIO PORTER MAXXI O EQUIV. 4X2 CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

2 - PIAGGIO PORTER MAXXI O EQUIV. 4X4 CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

TOT 17 MEZZI

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Paolo LAZZARONI